

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 02/2016 DEL 18/02/2016

Indice Argomenti:

- 1. Operazioni in contante oltre i limiti**
- 2. Le scadenze fiscali per l'anno 2016**

1. OPERAZIONI IN CONTANTE OLTRE I LIMITI

La Cassazione, seppure in relazione alla previgente disciplina (quando il limite era posto per le operazioni effettuate in contanti per cifre eguali o superiori ad € 12.500,00), ha fornito interessanti indicazioni sul limite all'utilizzo del denaro contante, soprattutto in relazione alle operazioni in contanti **artificiosamente frazionate**.

La Suprema Corte, nella sentenza n. 8698/2007, aveva precisato come il riferimento della norma al **valore complessivo** da trasferire chiarisse che – in coerenza con la finalità dichiarata di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio – con la nozione di trasferimento si intendeva non solo l'effettuazione di un determinato atto, ma l'insieme di tutti gli atti che erano tra loro funzionalmente ed economicamente collegati per realizzare un'unica operazione di movimentazione di valuta.

Di conseguenza, non potevano ritenersi di per sé legittime le operazioni di trasferimento di una pluralità di somme per essere l'importo di ciascuna di esse inferiore al limite previsto, potendo la conformità di esse alla disciplina essere riconosciuta soltanto quando era da escludere che i diver-

STUDIO BELCASTRO

si trasferimenti rappresentassero operazioni frazionate riconducibili ad un **unico importo** superiore al limite trasferito al di fuori dei canali istituzionalizzati.

E, quindi, il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori alla soglia, e senza il tramite di intermediari finanziari, faceva riferimento al valore dell'**intera** operazione economica alla quale il trasferimento era funzionale e si applicava anche quando detto trasferimento si realizzava mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna inferiore o pari al massimo consentito.

Il principio è stato, poi, ribadito dalla sentenza n. 15103/2010.

Sulla scia di tali pronunce, il recente arresto della Suprema Corte (la sentenza n. 1080/2016) afferma che la decisione di merito relativa al caso di specie soddisfa l'esigenza normativa di operare una considerazione complessiva del valore da trasferire nel momento in cui reputa artificialmente frazionate le molteplici operazioni di importo inferiore alla soglia realizzate in favore di società del medesimo gruppo, **in quanto operate nel medesimo giorno o, comunque, in giorni immediatamente successivi.**

Pertanto, il trasferimento è vietato anche quando è effettuato per contanti (e senza l'utilizzo di un intermediario finanziario) con **più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati**, laddove per "operazione frazionata" si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto, posta in essere con più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, **effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni**, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Il legislatore, quindi, ha neutralizzato il rischio di elusione con riguardo a una situazione economicamente unica, ma posta in essere attraverso operazioni frazionate in un circoscritto periodo di tempo (sette giorni).

Rimane assolutamente ovvio che, oltre tale limite temporale, non si possa certamente dire che il frazionamento sia sempre lecito ed inattuabile, ma che il tutto è rimesso alla valutazione circa la sussistenza degli elementi per ritenere l'operazione comunque fraudolentemente frazionata.

Fuori da tale ambito si tendono a collocare le operazioni frazionate non artificialmente, ovvero, in particolare, **i pagamenti rateali fondati su prassi commerciali e sulla libertà contrattuale.**

Ad ogni modo, come ulteriormente precisato dalla sentenza in commento, l'esigenza di rendere trasparenti le transazioni principali non può trovare eccezione nella circostanza che i singoli pagamenti siano comunque riportati nelle **scritture contabili** o siano effettuati tra imprese del medesimo gruppo, trattandosi comunque di soggetti dotati di distinta personalità giuridica e autonomia patrimoniale.

Resta fermo, in ogni caso, che la **valutazione di unitarietà dell'operazione economica alla quale il trasferimento del contante risulti funzionale**, nonostante l'apparente molteplicità delle transazioni, è questione di fatto attribuita **al vaglio del giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della congruità della motivazione.**

2. LE SCADENZE FISCALI PER L'ANNO 2016

Le scadenze relative alla presentazione delle varie dichiarazioni fiscali (e relativi versamenti) possono essere sintetizzate nell'allegato quadro sinottico.

In considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei Clienti (la quasi totalità) sceglie abitualmente di utilizzare il maggior termine di versamento previsto per il 16 luglio, **lo Studio, salvo diversa esplicita comunicazione, riterrà che anche Lei intende automaticamente utilizzare il predetto maggior termine.**

ALLEGATI

Scadenzario tributario di Febbraio 2016

Scadenzario fiscale anno 2016 per dichiarazioni relative al 2015

PRECEDENTI CIRCOLARI 2016

Numero	Del	Argomento
01/2016	13.01.2016	Legge di stabilità (novità in sintesi) Variazione tasso legale

SCADENZARIO TRIBUTARIO

FEBBRAIO 2016

Lunedì 1

- **Iva** – Termine iniziale per la presentazione delle istanze di rimborso iva relative al credito maturato nell'anno precedente

Sabato 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il V periodo contabile precedente (settembre-ottobre anno precedente)

Lunedì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta, con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)

Martedì 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione (senza versamento) dell'iva relativa al IV trimestre dello scorso anno dovuta dai contribuenti trimestrali (maggiorata dell'1,5%)
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al IV trimestre dello scorso anno dovuta dai contribuenti ex art. 74 (senza alcuna maggiorazione)
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)

STUDIO BELCASTRO

- **Imposta sostitutiva rivalutazione Tfr** – Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, calcolata sulla rivalutazione del Tfr maturato per l'anno precedente
 - **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - **Inps - Collaboratori** - Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - **Inps – Gestione commercianti ed artigiani** - Versamento della IV rata dei contributi determinati in misura fissa sul minimale di reddito imponibile
 - **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
 - **Inail** – Versamento del saldo dei premi dovuti per l'anno precedente e dell'acconto dei premi dovuti per l'anno in corso
-
- **Inail — Mod. 10/SM** – Denuncia delle retribuzioni relative all'anno precedente su supporto cartaceo

 - **Inail** – Comunicazione dell'eventuale riduzione delle retribuzioni presunte

 - **Iva di gruppo – Mod. Iva 26** - Presentazione della dichiarazione di volersi avvalersi delle disposizioni previste per la compensazione dell'imposta tra le società dello stesso gruppo

 - **Iva – Documenti fiscali** – Scade il termine, per le tipografie e per i rivenditori autorizzati, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti nei confronti dei quali sono state effettuate, durante l'anno precedente, forniture di stampati fiscali: bolle d'accompagnamento, ricevute fiscali, scontrini

 - **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

 - **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

Sabato 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

- **Enasarco** - Versamento contributi relativi al trimestre ottobre-dicembre

STUDIO BELCASTRO

- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Giovedì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Inps** – Dichiarazione di responsabilità per richiedere la riduzione dell'aliquota dei contributi per la Cassa Integrazione Guadagni (CIG/CIGS)
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Domenica 28 (giorno fisso)

- **Preu** – **Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il V periodo contabile precedente (settembre-ottobre anno precedente)

Lunedì 29 (scadenze di fine mese)

- **Sostituti di imposta** – Consegna della certificazione unica relativa alle somme erogate ed alle relative ritenute operate nell'anno precedente:
 - o per lavoro dipendente da parte dei datori di lavoro (Cud)
 - o per dividendi da parte delle società di capitali
 - o per proventi finanziari da parte di notai, intermediari e società finanziarie
 - o per lavoro autonomo o occasionale da parte del soggetto erogatore
 - o per provvigioni da parte del soggetto erogatore

STUDIO BELCASTRO

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di gennaio la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di dicembre
- **Iva** – Invio telematico della Comunicazione annuale dati iva relativi all'anno precedente
- **Fasi** – Versamento contributi relativi al I trimestre dell'anno in corso
- **Imposta di bollo – Metodo virtuale** – Pagamento della prima rata bimestrale (gennaio-febbraio) e pagamento del saldo annuale (anno in corso) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- **Abilitazione alla trasmissione telematica** – Presentazione delle domande di abilitazione all'utilizzazione del sistema telematico di presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte degli utenti facoltati a tale operazione
- **Iva – Documenti fiscali** – Scade il termine, per le tipografie e per i rivenditori autorizzati, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti nei confronti dei quali sono state effettuate, durante il trimestre precedente, forniture di stampati fiscali: bolle d'accompagnamento, ricevute fiscali, scontrini
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° febbraio e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° febbraio del relativo anno (appare opportuno ricordare che trattandosi di un mese di 28 giorni – o 29 come negli anni bisestili - la scadenza effettiva scatta, rispettivamente, al prossimo giorno 2 o 1 marzo)

STUDIO BELCASTRO

- ***Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati*** – Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali
- ***Enpaf – Cassa previdenza farmacisti*** – Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- ***I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)***
- ***I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)***
- ***I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)***

STUDIO BELCASTRO

SCADENZE DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2016 PER DICHIARAZIONI 2015

Tipo di dichiarazione	Versamenti senza Interessi	Versamenti con interessi allo 0,4%	Presentazione di- chiarazione anno in corso in cartaceo	Presentazione tardiva anno in corso in cartaceo	Approvazione bilancio società e relativo deposito al Registro delle Imprese	Presentazione dichiarazione anno in corso via telematica	Presentazione tardiva anno in corso via telematica
			Versamenti tardivi anno in corso per presen- tazione cartacea	Ravvedimento tardivo errori formali in cartaceo		Versamenti tar- divi anno in corso per invio telematico	Ravvedimento tardivo errori formali via telematica
			Ravvedimento operoso anno pre- cedente per pre- sentazione carta- cea			Ravvedimento operoso anno precedente per invio telematico	
	A	B	C	D	E	F	G
Comunicazione annuale dati iva	//	//	//	//	//	28.02	//
Comunicazione certificazione unica	//	//	//	//	//	07.03	//
Iva autonoma	16.03	//	//	//	//	30.09	29.12
Richiesta rimborso iva annuale	//	//	//	//	//	30.09	//
730 all'Agenzia, al sostituto, al Caf	//	//	07.07	//	//	//	//
770 semplificato	//	//	//	//	//	31.07	29.10
770 ordinario	//	//	//	//	//	31.07	29.10
Unico ex 740	16.06	16.07	30.06	28.09	//	30.09	29.12
Unico ex 750 ed ex 760 bilancio 120 gg.	16.06	16.07	//	//	29.04 / 29.05 *	30.09	29.12
Unico ex 750 ed ex 760 bilancio 180 gg.	16.06	16.07	//	//	28.06 / 28.07 *	30.09	29.12
Irap	16.06	16.07	//	//	//	30.09	29.12
Camera di commercio	16.06	16.07	//	//	//	//	//
Unico (tutti i soggetti – vers.II acconto)	30.11	//	//	//	//	//	//
Imu/Tasi (acconto)	16.06	//	//	//	//	//	//
Imu/Tasi (saldo)	16/12	//	//	//	//	//	//

STUDIO BELCASTRO

Nota Bene:

- **Rateazione imposte:** Rate mensili da completarsi entro il termine massimo di novembre 2016 con l'aggravio di interessi in ragione del 6% su base annua (in caso di possibile rateazione del pagamento previsto in applicazione dei termini di cui alla colonna B gli interessi del 6% dovranno essere calcolati sull'importo dovuto già maggiorato dello 0,4%)
 - **I nostri termini previsionali di versamento:** In considerazione del fatto che la stragrande maggioranza dei Clienti (la quasi totalità) sceglie abitualmente di utilizzare il maggior termine di versamento previsto per il 16 luglio, ***lo Studio, salvo diversa esplicita comunicazione, riterrà che anche Lei intende automaticamente utilizzare il predetto maggior termine.***
 - **Versamenti tardivi:**
 - A) Per versamenti effettuati entro il 14° giorno dalla scadenza originaria sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo,
 - B) Per versamenti effettuati entro il 30° giorno dalla scadenza originaria sanzione dell'1,5% (1/10 del 15%),
 - C) Per versamenti effettuati entro il 90° giorno dalla scadenza originaria sanzione dell'1,67% (1/9 del 15%),
 - D) Per versamenti effettuati entro 1 anno dalla scadenza originaria (ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di violazione) sanzione del 3,75% (1/8 del 30%),
 - E) Per versamenti effettuati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o entro due anni dalla violazione sanzione del 4,29% (1/7 del 30%),
 - F) Per versamenti effettuati oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o oltre due anni dalla violazione sanzione del 5% (1/6 del 30%)
 - G) Da tali agevolazioni rimangono comunque esclusi i soli contributi Inps che non sono imposte e su cui le sanzioni vanno calcolate in misura diversa (da calcolarsi con l'ausilio di un consulente del lavoro)
 - **Dichiarazione tardiva:** La dichiarazione non considerata omessa se presentata entro 90 giorni da colonna C e F (ovvero entro i termini indicati nella colonna D e G): pagamento delle sanzioni ridotte
 - **Ravvedimento operoso:** Sanzione ridotta anche in caso di presentazione rettificativa della dichiarazione originariamente presentata per l'anno precedente (entro il termine indicato nella colonna C e F)
 - **Slittamento dei termini:** I termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali ed i termini di versamento delle imposte che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo
- * Negli anni bisestili detti termini sono anticipati di un giorno rispetto agli anni precedenti
-